



Firmato digitalmente da:

GABRIELLA NARCISI

All. 1 al verbale di assemblea del 30.03.2024

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE

ART. 1 – Denominazione.

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia e ss.mm.ii. l'Ente del Terzo Settore denominato:

VERBANIA HOSTEL – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 2 – Durata e sede.

L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione ha sede legale in 28921 Verbania. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Statuto.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera

l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni, che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

ART. 4 – Finalità.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere gli scambi interculturali in ottica di una maggior condivisione e consapevolezza del sé e dell'estraneo;
- b) promuovere attività turistiche a scopo culturale, volte alla conoscenza di culture, prodotti e stili di vita estranei, nonché alla valorizzazione del territorio e dei prodotti a km0;
- c) promuovere la cooperazione e l'integrazione tra popoli e culture diverse;
- d) fornire adeguata assistenza e sostentamento alle categorie svantaggiate come rifugiati di guerra e migranti;
- e) organizzare attività di carattere sportivo volte alla prevenzione della dispersione dei giovani e alla lotta alla sedentarietà.

ART. 5 - Attività.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

	L'organizzazione, ex art. 5 D. Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale una o	
	più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore	
	dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività	
	di volontariato dei propri associati sono:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condi-	
	zioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei	
	rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e preven-	
	zione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-	
	tura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo;	
	d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-	
	stica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	
	g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,	
	di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	

nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi

come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area econo-

mica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di

un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al

mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in

favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di la-

voro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispet-

tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza

e della difesa non armata;

In particolare l'associazione si propone di:

a) organizzare e gestire soggiorni turistici a scopo culturale;

b) organizzare e gestire attività di ricezione e sostentamento di soggetti svantaggiati

come rifugiati di guerra e migranti;

c) organizzazione di eventi di carattere culturale e ricreativo con temi e oggetti di

volta in volta differenti, volti al coinvolgimento della collettività ed allo scambio

interculturale;

d) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco

ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità

istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

ART. 6 – Attività diverse.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse

da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali

all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 7 – Soci e ammissione.

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti, relativi alla struttura democratica, che regola la vita associativa, e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo, che delibererà l'accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. Qualora la richiesta di associazione non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e, in particolare, il diritto di voto nelle assemblee. È ammesso entro 60 giorni il ricorso all'Assemblea e, in tal caso, la delibera di mancata ammissione, resta sospesa sino alla decisione assembleare.

Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova per effetto del versamento della quota associativa. La quota sociale è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 8 – Diritti e obblighi dei soci.

I soci hanno pari diritti e doveri, in particolare hanno il diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; c) utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; g) consultare i libri sociali e prendere visione dei rendiconti, secondo le regole stabilite dal presente statuto; e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I soci hanno l'obbligo di: a) rispettare lo Statuto Sociale, le sue finalità e

l'eventuale regolamento interno; b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'im-
porto, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per: a) morte; b) recesso, formalizzato per iscritto; c) esclu-
sione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso
o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio
può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regola-
mentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associa-
zione; d) per comportamento scorretto. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Diret-
tivo, senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. La delibera del consiglio direttivo
che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il
quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli
associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica
certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea o il Collegio dei
Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argo-
menti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 10 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine
di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite
neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effet-
tivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni
definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incom-
patibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – Organi Sociali.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

Il Collegio dei Garanti, se nominato.

Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12 – Assemblea.

L'Assemblea è sovrana. Essa è costituita da tutti gli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un socio designato dai convenuti dell'Assemblea stessa. Previa convocazione da parte del Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta e avviso affisso all'albo almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, l'Assemblea si riunisce in via ordinaria

	almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-	
	finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni	
	quattro anni per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per	
	la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è inoltre con-	
	vocata ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno 1/10 (un	
	decimo) degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. Delle riunioni dell'Assem-	
	blea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore; i verbali	
	dell'Assemblea sono conservati presso la sede dell'associazione e possono visionati dagli	
	associati.	
	<u>ART. 13 – Compiti dell'Assemblea.</u>	
	L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di con-	
	trollo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	c) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;	
	d) approva bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale;	
	e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a	
	conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qua-	
	lunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;	
	f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della	
	domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo	
	ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;	
	g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio di-	
	rettivo per motivi di urgenza;	
	h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 – Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti.

ART. 15 – Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in terza convocazione l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

ART. 16 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, inclusi il Presidente e il Vicepresidente ed è nominato dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo opera in

	attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: a) amministra l'Associazione; b) attua le deliberazioni dell'assemblea; c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative; f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) disciplina l'ammissione degli associati, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dello stesso. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 17 - Cariche sociali.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni, e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ART. 18 – Organo di controllo.

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

	Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	<u>ART. 19 – Libri sociali.</u>	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 21 – Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – Rendiconto d'esercizio.

	I documenti di rendicontazione economica consuntiva dell'Associazione sono annuali e	
	decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli	
	13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in	
	maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è	
	corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Il Consiglio Direttivo do-	
	cumenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una	
	annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio	
	Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'eser-	
	cizio cui si riferisce il consuntivo. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno	
	Dicembre di ogni anno.	
	<u>ART. 23 – Bilancio sociale.</u>	
	Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad	
	approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee	
	guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predi-	
	sposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. L'esercizio finanziario va dal primo Gen-	
	naio al trentuno Dicembre di ogni anno.	
	<u>ART. 24 – Convenzioni.</u>	
	Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche	
	di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate	
	dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono	
	stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni	
	convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.	

ART. 25 - Personale retribuito.

L'Associazione può avvalersi, a norma dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26- Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Collegio arbitrale.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito,

I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d'ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART. 28 - Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Verbania, il 30 marzo 2024.

Morcin Gabriele
A. B. B.
A. B. B.
Marco De Meo
A. B. B.
A. B. B.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese

Registrato a Varese il 08 APR 2024
al N° 243 Serie 3



delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Aldo Merzario

